

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE- C.U. n. 6 del 5 dicembre 2011

Riunione del 1 dicembre 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli (Relatore)

CAF 04/11/12 - Appello della CBF Terracina Volley avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Lazio Comunicato Ufficiale n.12/2011 del 2 novembre 2011 (gara Terracina Volley/GS Spes Mentana del 16.10.2011 Serie C/F Girone B)

La CAF

- letti gli atti gli atti ufficiali e il ricorso in appello
- esaminati i documenti;

OSSERVA

In occasione della gara del 16 ottobre 2011 tra la CBF Terracina Volley e la GS Spes Mentana Pallavolo, valevole per il Campionato Regionale di Serie C femminile - girone B, la società ospitante iscriveva a referto numero quattro atlete c.d. *over*, contravvenendo al divieto previsto dalle norme organizzative per l'anno 2011/2012 che ne limitavano il numero a tre.

L'incontro veniva disputato regolarmente e la CBF Terracina Volley vinceva la gara con il risultato di 3 - 0 (parziali 25/23, 25/16, 28/26).

Tale irregolarità – non rilevata dagli arbitri prima dell'incontro – veniva riscontrata “d’ufficio” dal G.U.R. Lazio, il quale, in sede di omologa, sanzionava l’odierna appellante con la perdita dell’incontro per 0 – 3 (parziali 0/25, 0/25, 0/25).

Con appello in data 10 novembre 2011, la CBF Terracina Volley impugnava la decisione suddetta, deducendo la contraddittorietà delle norme organizzative 2011/2012 in quanto l'eventuale violazione avrebbe dovuto essere segnalata dagli arbitri (definiti “garanti del rispetto della norma”) con conseguente invito a depennare l'atleta in esubero, pena la non disputa dell'incontro. Solo in tal caso, in sede di omologa, la squadra in difetto avrebbe potuto essere sanzionata con la perdita dell'incontro.

Nella fattispecie, non essendo stata segnalata l'irregolarità, la società appellante non era stata posta in grado di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione del numero degli *over*. Evidenziava inoltre che da detta infrazione la CBF Terracina Volley non aveva in ogni caso tratto alcun vantaggio, avendo utilizzato durante la partita solo tre atlete nate negli anni 1984 e precedenti.

Concludeva chiedendo l'omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo ovvero, in subordine, la ripetizione dell'incontro.

L' appello, per quanto in appresso, è fondato

La norma organizzativa di riferimento, così come formulata, appare chiaramente contraddittoria e ingenera confusione.

Infatti, mentre al capoverso immediatamente precedente si evidenzia come la limitazione degli over deve ritenersi obbligatoria per le società, pena la perdita della gara anche se gli atleti in eccesso non siano scesi in campo, nel successivo dispone un obbligo di controllo preventivo e di informativa da parte degli ufficiali di gara, ritenuti garanti del rispetto della norma.

Inoltre, proseguendo sulla stessa riga con il termine “*successivamente*” subito dopo il segno di interpunzione, induce a ritenere che la sanzione della perdita della partita, con il punteggio più sfavorevole a danno della squadra in difetto, debba essere applicata esclusivamente in caso di mancata effettuazione della gara e non nell'ipotesi di disputa dell'incontro nonostante il persistere dell'irregolarità.

Al tempo stesso occorre evidenziare come al sodalizio appellante, non avendo ricevuto la segnalazione obbligatoria da parte degli arbitri, è stata di fatto preclusa la possibilità di sanare l'irregolarità, riducendo i nominativi degli atleti *over* entro i limiti stabiliti.

PQM

Accoglie l'appello, annulla il provvedimento impugnato e manda alla Segreteria di trasmettere gli atti al G.U.R. Lazio affinché, apportate le necessarie modifiche alla classifica, disponga in ordine alla ripetizione della gara.
Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 5.12.2011